

Audizione 11^a Commissione Lavoro Pubblico e Privato
Senato della Repubblica
Roma - 5 febbraio 2019

Disegno di legge n. 1018 di conversione del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”

Premessa

In riferimento al Disegno di legge di cui all’oggetto, il SUNAS, sindacato professionale e di categoria impegnato da sempre per la promozione delle politiche e dei diritti sociali, intende rappresentare le istanze non solo dei professionisti assistenti sociali ma anche quelle dei cittadini che quotidianamente si rivolgono ai servizi sociali e, in senso lato, delle persone e delle famiglie che vivono in situazioni di difficoltà, di fragilità, di bisogno e di povertà.

Nella relazione che introduce il disegno di legge n. 1018, si fa opportunamente riferimento ai processi che nei Paesi occidentali hanno causato una sempre più iniqua redistribuzione della ricchezza e di conseguenza, un aumento del divario tra i ricchi e i poveri e quindi, delle condizioni di povertà e di esclusione sociale.

Oggi più che mai è necessario che Governo e Parlamento mettano in campo politiche e azioni concrete capaci di favorire la crescita dell’economia e dell’occupazione, una più equa distribuzione del reddito tra i cittadini, di aumentare la spesa per investimenti pubblici, di sostenere le politiche del Lavoro e del Welfare, con interventi atti a promuovere l’inclusione sociale e contrastare la povertà e il precariato. Auspichiamo che concretamente si punti all’innovazione, alla qualità, allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per i cittadini, alla valorizzazione delle professionalità.

Gli assistenti sociali, in quanto professionisti dell’aiuto che operano nei servizi del territorio, sono quotidianamente testimoni diretti degli effetti negativi della crisi economica e delle ripercussioni che essa produce sul tessuto economico e sociale del Paese e che incidono sulla vita delle persone e delle famiglie.

Da sempre sosteniamo che per contrastare la povertà si debba adottare un approccio non assistenzialistico ma teso a privilegiare la promozione dell’autonomia e del ruolo attivo delle persone all’interno della comunità, mettendo in campo misure strutturali non solo di tipo economico ma rivolte a percorsi di crescita sul piano socio-culturale ed educativo. In quest’ottica sono fondamentali il rafforzamento dei presidi e dei servizi sociali territoriali socio-educativi, socio-sanitari e sanitari preposti alla tutela e alla promozione della salute e del benessere dei cittadini.

In questa prospettiva il tema del lavoro e del reddito minimo garantito, misura auspicata da varie Risoluzioni UE sin dal 1992, devono assumere un ruolo centrale.

Politiche Sociali e Fondo Nazionale Politiche Sociali

IL decreto legge 4/19 è stato preceduto dall'approvazione del Decreto 26 novembre 2018 - Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018, nel quale oltre a riconfermare alcune scelte operate dal precedente Governo in tema di lotta alla povertà, è stato adottato il *Piano sociale nazionale*, relativo al triennio 2018-2020.

A fronte della disposizione indicata nel decreto stesso, che rimanda alla "Programmazione regionale e monitoraggio", l'azione più propria del Governo nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla effettiva realizzazione dei servizi e degli interventi, così come indicati nei macro-livelli, viene confermata, riconoscendo così la capacità e la competenza dello Stato centrale a dettare linee di indirizzo per la programmazione a fronte delle risorse erogate dal FNPS che, per inciso, sono state aumentate rispetto agli anni passati.

Si deve inoltre far presente che nel corso degli anni (dal 2006 in poi) si è assistito ad un progressivo "spacchettamento" del Fondo, con ulteriori Fondi "dedicati" a specifici settori di intervento: non autosufficienza, famiglia, giovani, disabilità, lotta e contrasto alla povertà, ecc.

La "ratio" dell'attuale Fondo è comunque legata al finanziamento dei livelli essenziali (sia pure nei limiti delle risorse disponibili), così come individuati nell'art. 22 della legge 328/2000, e confermati in effetti nel PSN dalla descrizione dei "macrolivelli".

Nel Piano è riservata una specifica sezione al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale" – già considerati livelli essenziali delle prestazioni sociali dalla Legge 328/2000 – e quindi è chiaramente specificata l'endiadi fra Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, che costituiscono una unità operativa di esclusiva competenza del professionista "dedicato": l'assistente sociale.

Nel Piano Povertà è previsto che vi sia in ogni Ambito territoriale almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincoli via via maggiori sulla spesa dedicata al crescere della distanza della situazione di partenza rispetto all'obiettivo (il vincolo massimo sulla quota del Fondo Povertà è comunque fissato nel 60% delle risorse trasferite in caso vi sia meno di un assistente sociale ogni 20 mila abitanti). Soddisfatto il requisito, le risorse possono essere indirizzate dove più necessitano coerentemente con gli indirizzi del Piano.

Pertanto il REI viene indicato quale livello essenziale, che si associa all'indicazione del ruolo fondamentale specifico del servizio sociale professionale, di cui è competente esclusivo in modo esclusivo l'assistente sociale, secondo il seguente schema operativo:

Informazione Accesso > Valutazione Multidimensionale > Progetto Personalizzato

Il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" si connette ad una politica di welfare che indica, secondo un orientamento che è presente in vari studi ed analisi condotte sia a livello europeo sia a livello nazionale, l'opportunità di superare modelli vetusti di lotta alla povertà – basati sull'assistenzialismo – per giungere alla costruzione di un intervento organico di "sistema", a cui i cittadini possono fare riferimento per avviare, con l'aiuto e l'orientamento di professionisti competenti – quali sono certamente gli assistenti sociali, sia per la loro preparazione accademica che per la loro esperienza sul campo – un percorso che li metta in condizione di superare la "stagnazione assistenziale", realizzando il proprio progetto di vita e di inclusione sociale.

Il Reddito di cittadinanza si pone quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla

formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il Rdc costituisce, secondo quanto stabilisce il comma 14 dell'art. 4 del DL in esame, **livello essenziale delle prestazioni** nei limiti delle risorse disponibili.

Il Ruolo del Servizio Sociale Professionale

Ai fini di una analisi più puntuale riferita al Servizio sociale professionale, ci si sofferma, in particolare sull'art. 4 "Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale", dove al comma 13 è specificato che "Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro".

Viene quindi ad essere confermato, secondo quanto recita l'art. 7 del d. lgs n. 147/2017, che i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:

- a) **segretariato sociale**, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al Rel
- b) **servizio sociale professionale** per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale.

L'assistente sociale, presente in maniera diffusa presso gli enti locali in tutto il Paese, rappresenta lo stakeholder ideale anche nella predisposizione e rimodulazione, assieme alla persona, del progetto di vita e del reinserimento nel mondo lavorativo e sociale, per l'emancipazione dal bisogno e dallo stato di povertà.

Egli è il professionista deputato alla lettura e decodifica dei bisogni complessi e alla valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, alla gestione delle reti formali e informali del territorio che concorrono alla riuscita delle finalità del Rdc, oltre che promotore dei diritti e "catalizzatore" delle opportunità e dell'espansione e sviluppo della persona, in un'ottica di promozione umana e sociale dei cittadini dinamicamente inseriti nella società in cui vivono ed operano, secondo il principio dell'inclusione sociale e della ricerca, per ognuno, del benessere.

Conclusioni

Il Reddito di Cittadinanza può rappresentare uno strumento importante di sviluppo per il Paese e di crescita per le persone, a patto che esso possa contare non solo su risorse adeguate ma soprattutto che venga inserito nell'ambito di un più generale rafforzamento del sistema delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, volte a creare condizioni di maggiore occupabilità e di inserimento lavorativo, in particolare delle persone in situazione di difficoltà.

La buona riuscita del progetto del reddito di cittadinanza va connessa necessariamente alla scelta politica di definirlo quale vero e proprio investimento sociale, che richiede una diffusa e completa strutturazione di sistema e una piena armonizzazione con quanto diverse Regioni stanno già portando avanti (si veda ad es. Campania, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto). Il che comporta – fra l’altro – il rifiuto del ricorso alla esternalizzazione del servizio sociale professionale, dovendo intendere lo stesso quale funzione fondamentale del Comune che, in tal modo, può garantire ai cittadini servizi stabili e di qualità, ma anche la salvaguardia del rapporto assistente sociale-popolazione, nel rispetto di parametri che tengano conto dell’estensione e dell’orografia territoriale che il servizio deve ricoprire, del numero delle famiglie e dell’articolazione della popolazione per fasce di età, che porterebbe ad avere almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, come previsto dal Piano Sociale Nazionale.

Per affrontare un nuovo e così complesso percorso, come quello dell’attuazione del RdC, occorre continuare a garantire risorse, strutture e strumenti adeguati ai Comuni e ai servizi sociali, ma anche favorire la valorizzazione delle risorse professionali che concretamente e quotidianamente sono impegnate nelle attività di aiuto e sostegno alle persone.

Gli interventi per la lotta alla povertà previsti dal decreto in esame, per quanto apprezzabili e condivisibili, risulterebbero più efficaci se collegati a processi di più ampio respiro orientati alla promozione di un welfare di comunità, che tengano conto anche di un’adeguata strutturazione del Servizio Sociale Professionale che preveda una organizzazione del servizio sociale comprensiva della funzione dirigenziale, di coordinamento e di supervisione adeguata alle necessità del servizio.

Riteniamo che sia stato importante confermare nell’ambito della legge di bilancio 2019 i fondi stanziati precedentemente per il REI, compresa la quota destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali.

Va rilevato però che ancora molti ambiti territoriali non hanno ancora utilizzato questi finanziamenti, sia per potenziare i servizi che per assumere il personale aggiuntivo. Occorre, quindi, procedere ad un monitoraggio al fine di verificare le situazioni di criticità e sollecitare le regioni e gli ambiti ad utilizzare i suddetti finanziamenti.

Si coglie, infine, l’occasione per chiedere che relativamente alla procedure di selezione delle figure dei tutor, denominati “navigator” – previsti dalla legge di bilancio per l’accompagnamento e la ricerca del lavoro – tra i titoli di accesso sia prevista la Laurea magistrale LM 87 in Servizio Sociale e Politiche Sociali (o la LS 57, equipollente).

Per la Segreteria Nazionale SUNAS
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani

